



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA



**FVGENERGIA**


# ENERGIA E NORMATIVA: COSA CAMBIA NEL 2026

Novità del nuovo Decreto Requisiti Minimi - DM 28 ottobre 2025


[Alberto.Boriani@Isnova.net](mailto:Alberto.Boriani@Isnova.net)

35 ANNIVERSARIO  
**ISNOVA**

# Di cosa stiamo parlando?



# Di cosa stiamo parlando?



# Di cosa stiamo parlando?



## **DECRETO 28 ottobre 2025 .**

Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici».

Publicato GAZZETTA UFFICIALE del 5 dicembre 2025

## **ENTRATA IN VIGORE**

180 giorni dalla pubblicazione (**3 giugno 2026**)

# Cosa cambia?

## 1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO



Maggiore coerenza con la realtà e semplificazioni.

## 2. VERIFICHE h'T



Nuovo metodo semplificato e più rappresentativo per le verifiche di trasmittanza termica.

## 3. BACS

(BUILDING AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)



Recepita la Direttiva EPBD: obblighi estesi e requisiti più stringenti per l'automazione.

## 4. MOBILITÀ ELETTRICA (INFRASTRUTTURE DI RICARICA)



Obblighi rafforzati e nuovi requisiti anche per gli edifici esistenti non residenziali.

# Cosa cambia?

## 1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO



Maggiore coerenza con la realtà e semplificazioni.

## 2. VERIFICHE h'T



Nuovo metodo semplificato e più rappresentativo per le verifiche di trasmittanza termica.

## 3. BACS

(BUILDING AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)



Recepita la Direttiva EPBD: obblighi estesi e requisiti più stringenti per l'automazione.

## 4. MOBILITÀ ELETTRICA

(INFRASTRUTTURE DI RICARICA)



Obblighi rafforzati e nuovi requisiti anche per gli edifici esistenti non residenziali.

# Cosa cambia?

**Modifiche dei parametri dell'edificio di riferimento** (nuova costruzione e ristrutturazione di primo livello )

*Dove non specificato diversamente, i valori dell'edificio reale da utilizzare sono riferite alle misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde*

**Introduzione di 5 tipologie di ponti termici (di riferimento)** con valori di trasmittanza lineica funzione della zona climatica

- Tipologie di ponti termici:
- Aggancio balcone
- Davanzale serramento
- Spalla serramento
- Architrave serramento
- Cassonetto serramento

**Per i componenti finestrati** con orientamento da est a ovest (passando per sud), si assume un fattore di trasmissione globale di energia solare  **$g_{gl+sh} = 0,35$**  indipendentemente dalla presenza o meno di **schermature mobili**

# Cosa cambia?

**Modifiche dei parametri dell'edificio di riferimento** (nuova costruzione e ristrutturazione di primo livello )

**Definizione: Ponte termico:** zona più o meno estesa dell'involucro edilizio caratterizzata da dispersione termica dovuta a discontinuità di tipo costruttivo, strutturale o geometrico e all' utilizzo di materiali con diversi valori di conduttività termica, in conformità a quanto definito dalla norma UNI EN ISO 10211


Zona climatica	$\Psi_{int} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$					$\Psi_{est} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$				
	A e B	C	D	E	F	A e B	C	D	E	F
<b>Tipologie di ponti termici</b>										
Aggancio balcone	0,57	0,46	0,44	0,40	0,39	0,39	0,32	0,32	0,29	0,29
Davanzale serramento	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10	0,10	0,11
Spalla serramento	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Architrave serramento	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Cassonetto serramento	0,28	0,25	0,21	0,22	0,23	0,28	0,25	0,21	0,22	0,23

$\Psi_{int} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$  = trasmittanza termica lineica relativa alle dimensioni interne

$\Psi_{est} [W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$  = trasmittanza termica lineica relativa alle dimensioni esterne

# Cosa cambia?

Edificio reale



	Classe A4	$\leq 0,40 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$0,40 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe A3	$\leq 0,60 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$0,60 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe A2	$\leq 0,80 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$0,80 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe A1	$\leq 1,00 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$1,00 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe B	$\leq 1,20 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$1,20 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe C	$\leq 1,50 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$1,50 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe D	$\leq 2,00 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$2,00 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe E	$\leq 2,60 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
$2,60 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)} <$	Classe F	$\leq 3,50 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$
	Classe G	$> 3,50 EP_{gl,nr,Lst(2019/21)}$




Edificio di riferimento



# Cosa cambia?

## NUOVO DECRETO REQUISITI MINIMI

La classe con il nuovo Edificio di Riferimento: influenza dei serramenti



# Cosa cambia?

## 1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO



Maggiore coerenza con la realtà e semplificazioni.

## 2. VERIFICHE h'T



Nuovo metodo semplificato e più rappresentativo per le verifiche di trasmittanza termica.

## 3. BACS

(BUILDING AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)



Recepita la Direttiva EPBD: obblighi estesi e requisiti più stringenti per l'automazione.

## 4. MOBILITÀ ELETTRICA

(INFRASTRUTTURE DI RICARICA)



Obblighi rafforzati e nuovi requisiti anche per gli edifici esistenti non residenziali.

# Cosa cambia?

2. Il valore di H'T deve essere inferiore al valore massimo ammissibile riportato nelle Tabelle 10 e 11, in funzione della zona climatica, rispettivamente nei casi di edifici di nuova costruzione e per demolizioni e ricostruzioni, e nei casi di ristrutturazioni importanti di primo livello.

3. Ai fini della verifica del coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione, è necessario considerare sia le parti opache, sia le parti trasparenti costituenti l'involucro dell'edificio oggetto di intervento nel **solo caso in cui entrambe siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico**; qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell' H'T deve essere eseguita solo sulla parte su cui si interviene.

4. Per i calcoli funzionali alle verifiche di cui al presente paragrafo, si utilizzano le misure esterne lorde, ossia le superfici esterne lorde.

# Cosa cambia?

## NUOVA COSTRUZIONE

I valori massimi ammissibili del coefficiente globale di scambio termico  $H'_{\tau}$  (W/m<sup>2</sup>K)

Zone climatiche:	Rapporto di forma (S/V)		
	S/V < 0,4	0,4 <= S/V < 0,7	0,7 <= S/V
Zona A e B	0,80	0,63	0,58
Zona C	0,80	0,60	0,55
Zona D	0,80	0,58	0,53
Zona E	0,75	0,55	0,50
Zona F	0,70	0,53	0,48

# Cosa cambia?

## RISTRUTTURAZIONE DI PRIMO LIVELLO

I valori massimi ammissibili del coefficiente globale di scambio termico  $H'_T$  (W/m<sup>2</sup>K) sono distinti da quelli per i nuovi edifici

Questi valori sono funzione della zona climatica e del rapporto (ex ante) tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento

$H'_T$ (W/m <sup>2</sup> K)										
Zona climatica	Rapporto EX ANTE tra la superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento									
	≤ 9%	≤ 14%	≤ 19%	≤ 24%	≤ 28%	≤ 33%	≤ 38%	≤ 43%	≤ 47%	≤ 52%
<b>A e B</b>	0,72	0,82	0,92	1,01	1,1	1,18	1,26	1,34	1,41	1,47
<b>C</b>	0,6	0,64	0,71	0,78	0,85	0,91	0,97	1,03	1,08	1,14
<b>D</b>	0,58	0,58	0,59	0,65	0,7	0,75	0,81	0,86	0,9	0,95
<b>E</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,58	0,62	0,66	0,7	0,74	0,78
<b>F</b>	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,56	0,6	0,63	0,66
	≤ 57%	≤ 62%	≤ 67%	≤ 71%	≤ 76%	≤ 81%	≤ 86%	≤ 90%	≤ 95%	≤ 100%
<b>A e B</b>	1,53	1,59	1,64	1,68	1,72	1,76	1,79	1,82	1,84	1,86
<b>C</b>	1,18	1,23	1,27	1,31	1,35	1,38	1,42	1,44	1,47	1,49
<b>D</b>	0,99	1,03	1,07	1,11	1,14	1,18	1,21	1,24	1,26	1,29
<b>E</b>	0,82	0,85	0,89	0,92	0,95	0,99	1,02	1,04	1,07	1,1
<b>F</b>	0,69	0,72	0,75	0,79	0,82	0,85	0,87	0,9	0,93	0,96

# Cosa cambia?

## RISTRUTTURAZIONE DI SECONDO LIVELLO

È stata stralciata la verifica del valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico  $H'T$  (W/m<sup>2</sup>K) e, più in generale, in termini di requisiti e prescrizioni, [la ristrutturazione di secondo livello è stata assimilata alla riqualificazione energetica](#) con la sola aggiunta della verifica, rispetto ad un valore limite, della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.

$$\frac{\sum A \times U + \sum \psi \times L}{\sum A} \leq \frac{\sum A \times U_{lim} + \sum \psi_{tab} \times L}{\sum A}$$

I valori limiti della trasmittanza in sezione corrente\*  $U_{lim}$  e del coefficiente lineico di trasmissione  $\Psi_{tab}$  sono riportati in forma tabellare

[Le tipologie di ponti termici considerate sono 11 con valori variabili in funzione della zona climatica e della posizione dell'isolante](#) (sul lato esterno, sul lato interno, in intercapedine)

Le tipologie di ponti termici non considerate non vanno conteggiate né per il calcolo della trasmittanza termica di progetto né per il calcolo della trasmittanza termica limite.

\*Trasmittanza del componente valutata senza considerare l'effetto dei ponti termici e calcolata secondo le modalità previste dalla Norma UNI EN ISO 6946

# Cosa cambia?

	Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Efficienza stagionale minima ecodesign $\eta_s\%$	SCOP minimo ecodesign	COP minimo ecodesign	Denominazione commerciale
Reg. 206/2012	aria/aria $\leq 12$ kW	149 134 GWP<150	3,8 3,42		Split/multisplit
				2,60 2,34 GWP $\leq$ 150	Fixed double duct
Reg. 2281/2016	aria/aria >12 kW	137	3,5		VRF/VRV
		125	3,2		Rooftop
Reg. 2281/2016	acqua/aria	137	3,625		Acqua/aria
Reg. 813/2013	aria/acqua	110	2,825		aria/acqua – acqua/acqua
	acqua/acqua	110	2,95		
	aria/acqua a bassa temperatura	125	3,2		
	acqua/acqua a bassa temperatura	125	3,325		

Tabella 3- Requisiti minimi Ecodesign per pompe di calore elettriche

Estratto da: Decreto 7 agosto 2025 recante

"Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili – Allegato I

## RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

**IMPIANTI TECNICI:** sono state abrogate le tabelle dei requisiti per pompe di calore e macchine frigorifere.

Vige ora l'obbligo di conformità ai regolamenti europei di prodotto, emanati nel quadro della Direttiva Ecodesign n. 2009/125/CE e del Regolamento sull'Etichettatura Energetica n. 2017/1369/UE

# Cosa cambia?

## 1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO



Maggiore coerenza con la realtà e semplificazioni.

## 2. VERIFICHE h'T



Nuovo metodo semplificato e più rappresentativo per le verifiche di trasmittanza termica.

## 3. BACS (BUILDING AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)



Recepita la Direttiva EPBD: obblighi estesi e requisiti più stringenti per l'automazione.

## 4. MOBILITÀ ELETTRICA (INFRASTRUTTURE DI RICARICA)



Obblighi rafforzati e nuovi requisiti anche per gli edifici esistenti non residenziali.

# Cosa cambia?

Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione degli edifici (BACS) con classe di efficienza B o superiore, come definita dalla norma UNI EN ISO 52120-1 e successive modifiche o integrazioni, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.

La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2.

10. In caso di sostituzione del generatore di calore, gli stessi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare, a condizione che la loro installazione sia tecnicamente realizzabile e garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni. La mancata installazione di tali dispositivi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2, ove prevista

# Cosa cambia?

## 1. EDIFICIO DI RIFERIMENTO



Maggiore coerenza con la realtà e semplificazioni.

## 2. VERIFICHE h'T



Nuovo metodo semplificato e più rappresentativo per le verifiche di trasmittanza termica.

## 3. BACS

(BUILDING AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS)



Recepita la Direttiva EPBD: obblighi estesi e requisiti più stringenti per l'automazione.

## 4. MOBILITÀ ELETTRICA (INFRASTRUTTURE DI RICARICA)



Obblighi rafforzati e nuovi requisiti anche per gli edifici esistenti non residenziali.

# Cosa cambia?

## Art. 1. Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, **l'integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi ....



# Quali parcheggi ?

All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 giugno 2015 sono apportate le seguenti modificazioni

g) **parcheggio adiacente all'edificio**: parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell'edificio, o a parte di essi, e che ha in comune un lato e/o il vertice con l'area in cui insiste l'edificio o ha impianti tecnologici in comune con l'edificio;



## DA RICORDARE

- L'obbligo riguarda la **PREDISPOSIZIONE**, non l'installazione dei punti di ricarica.
- La predisposizione deve permettere l'installazione futura in ogni posto auto.
- Gli obblighi valgono anche per parcheggi interni, adiacenti o di pertinenza dell'edificio.

# Cosa cambia?

## 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Riguarda gli edifici non residenziali:



uffici e direzionali



attività commerciali



industrie e artigianali



strutture ricettive  
(alberghi, ecc.)



altre attività  
(scuole, ospedali, ecc.)

Si applica a:

- nuove costruzioni
- ristrutturazioni importanti
- edifici esistenti con oltre 20 posti auto\*

\*Novità principale: per gli edifici esistenti con > 20 posti auto l'obbligo scatta anche in assenza di lavori di ristrutturazione.

## 2. OBBLIGHI IN FUNZIONE DEL CASO

TIPO DI EDIFICIO	OBBLIGHI	COSA È RICHIESTO
 <b>NUOVA COSTRUZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Predisposizione delle infrastrutture +</li><li>✓ Installazione di punti di ricarica</li></ul>	 Predisposizione dei cavidotti per tutti i posti auto e installazione di un numero minimo di punti di ricarica (vedi tabelle del Cap. 6 del DM).
 <b>RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Predisposizione delle infrastrutture +</li><li>✓ Installazione di punti di ricarica</li></ul>	 Predisposizione dei cavidotti per tutti i posti auto e installazione di un numero minimo di punti di ricarica (vedi tabelle del Cap. 6 del DM).
 <b>EDIFICI ESISTENTI CON &gt; 20 POSTI AUTO</b> <b>NOVITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Installazione di punti di ricarica secondo scadenze progressive</li></ul>	 Raggiungimento di una prima quota minima entro scadenze intermedie e completamento dell'obbligo entro il <b>1° gennaio 2030</b> .

# Cosa cambia?

INSTALLAZIONE DI PUNTI DI RICARICA PER EDIFICI NON RESIDENZIALI												
N.	Tipologia A punti di ricarica in ca Pn > 7,4 kW e con almeno 32 A per ogni singola fase						Tipologia B punti di ricarica in cc Pn > 50 kW					
	pubblico			privato			pubblico			privato		
	nuovi	ristrutturati <sup>(1)</sup>	esistenti <sup>(2)</sup>	nuovi	ristrutturati <sup>(1)</sup>	esistenti <sup>(2)</sup>	nuovi	ristrutturati <sup>(1)</sup>	esistenti <sup>(2)</sup>	nuovi	ristrutturati <sup>(1)</sup>	esistenti <sup>(2)</sup>
11-20	2	1	-	3	2		-	-	-	-	-	-
21-100	2 per ogni 20 p.a.	1 per ogni 20 p.a.	2 per ogni 20 p.a.	3 per ogni 20 p.a.	2 per ogni 20 p.a.	3 per ogni 20 p.a.	-	-	-	-	-	-
101-250	2 per ogni 50 p.a.	1 per ogni 50 p.a.	2 per ogni 50 p.a.	3 per ogni 50 p.a.	2 per ogni 50 p.a.	3 per ogni 50 p.a.	1	-	1	1	-	1
251-500							2	1	2			
501-1000							3	2	3			
>1000							4	3	4			

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI CANALIZZAZIONE PER EDIFICI NUOVI O SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI <sup>(1)</sup>				
N	Canalizzazione con tubi corrugati di diametro d		Non residenziale	Residenziale
	muraria interna	interrata		
>10	d ≥ 25 mm	d ≥ 90 mm	Almeno 1 ogni 5 p.a.	Per tutti i p.a.

## Edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti <sup>(1)</sup>

il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio  
il parcheggio è adiacente all'edificio e le misure di ristrutturazione riguardano anche il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio

## Edifici esistenti <sup>(2)</sup>

**Dal 01/01/2025 50% arrotondato per difetto**

**Dal 01/01/2030 100%**

Fonte: ing. Paolo Signoretti - ENEA

# Per tutti?

## **6.1 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo **si applicano** agli edifici di **nuova costruzione**, agli edifici sottoposti a **ristrutturazione importante** e agli **edifici esistenti** appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.
2. Ai fini delle definizioni di cui al presente Capitolo valgono le definizioni di cui al **decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257**, oltre quelle previste dal presente decreto.
3. Gli obblighi di cui al presente capitolo **non** si applicano nei casi di cui **all'articolo 4, comma 1-bis, lettera f) del decreto legislativo 192/2005**.

# Per tutti?

3. Gli obblighi di cui al presente capitolo **non** si applicano nei casi di cui **all'articolo 4, comma 1-bis, lettera f) del decreto legislativo 192/2005.**

*Dlgs 192/2005 e smi Art. 4 comma 1-bis*

*f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) **non** si applicano nel caso in cui:*

- 1) **l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;***
- 2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;*
- 3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;*
- 4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;*
- 5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE.*

# Per tutti?

## 6.1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Capitolo **si applicano** agli edifici di **nuova costruzione**, agli edifici sottoposti a **ristrutturazione importante** e agli **edifici esistenti** appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d'uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1, fatte salve le eccezioni espressamente indicate.

## 6.2 Requisiti e prescrizioni per gli edifici non residenziali

**1.** Per gli edifici **non residenziali** dotati di parcheggi con **posti auto ad accesso pubblico** (es. parcheggi di supermercati, centri commerciali, aeroporti, ecc.) compresi nel campo di applicazione di cui al paragrafo 6.1, si applicano i requisiti e le prescrizioni riportate nella Tabella 4, nei casi ivi previsti.

### 4. COME VERIFICARE LA CONFORMITÀ (IN SINTESI)

1



Verifica la **tipologia dell'intervento**:

- nuova costruzione
- ristrutturazione importante
- edificio esistente.

2



Conta i **posti auto** dell'edificio (interni, adiacenti o di pertinenza).

3



Individua la destinazione d'uso e l'uso del parcheggio (pubblico o privato).

4



Verifica nella tabella applicabile del Capitolo 6 del DM il numero minimo di punti di ricarica e le infrastrutture richieste.

5



Progetta e realizza le infrastrutture e i punti di ricarica secondo i requisiti del DM e conserva la documentazione.